

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

→14001

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con

D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;

VISTO il Regolamento generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio

2016;

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli

organi collegiali dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 940 del 2

maggio 2019;

VISTA la legge 28 giugno 1977, n. 394 che ha istituito presso ciascuna Università

il Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie

(C.S.A.S.U.), ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTO il D.R. n. 603 del 15 marzo 2019 con il quale sono state indette, nei giorni

14 e 15 maggio 2019, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze

studentesche in seno agli Organi Accademici ed al C.S.A.S.U.;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di alcune associazioni studentesche di

effettuare, con modalità telematiche, le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dell'Ateneo, già indette con D.R.

n.603 del 15 marzo 2019, è stato introdotto il voto telematico;

PRESO ATTO delle modifiche nel succitato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti

degli studenti in seno agli organi collegiali dell'Ateneo, in ordine

all'introduzione del voto telematico;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla rettifica del succitato D.R. n. 603 del 15

marzo 2019;

DECRETA

Art. 1

1. Di rettificare l'art. 6 del D.R. n. 603 del 15 marzo 2019 secondo la seguente formulazione:

Le votazioni avranno luogo nei locali dei Dipartimenti.

Il giorno 15 maggio 2019, a decorrere dalle 14:30, si procederà alle operazioni di scrutinio. Lo spoglio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico.

2. Di rettificare l'art. 8 del D.R. n. 603 del 15 marzo 2019 secondo la seguente formulazione:

Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto il Presidente di ciascun seggio elettorale o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali, entro le ore 16,00, il materiale necessario all'espletamento delle operazioni di voto.

3. Di rettificare l'art. 10 del D.R. n. 603 del 15 marzo 2019 secondo la seguente formulazione:

E' compito del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le votazioni. Presso ogni sede elettorale sono predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto. Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, il Presidente può essere supportato da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (*username e password*) di accesso al sistema di voto telematico. Qualora il sistema elettorale telematico lo consenta, le credenziali temporanee possono essere acquisite anche tramite accesso diretto al sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti.

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.

A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico. Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione, fornendo l'elenco degli organi per il quale l'elettore ha diritto di votare.

Per le elezioni con candidatura diretta, l'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.

Nel caso di voti di lista, il sistema telematico non consente di selezionare alcun candidato senza spuntare il relativo contrassegno di lista, né è consentito esprimere preferenze per candidati iscritti in una lista diversa da quella selezionata. Sono validi i voti di lista nel caso in cui l'elettore selezioni solo il contrassegno della lista, senza individuare alcun candidato. Ad ogni votazione di organo, prima che le preferenze espresse vengano inviate all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, le preferenze sono cifrate ed inviate all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non sono più modificabili né revocabili. Dopo l'ultima votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata e che può pertanto abbandonare la postazione elettorale. L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca". L'avvenuta votazione viene annotata nella colonna della lista dei votanti dell'apposito registro e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio o mediante altre modalità indicate dal bando di indizione delle elezioni.

Il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea